

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
PROVINCIA DI NAPOLI
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale N. 68
del 31/12/2009-

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2009, in materia di ICI e di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2009, non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione, fino a quando prevista, disposta dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2009, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2009, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento in rettifica, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2005, 2006, 2007,

2008 e 2009, con il versamento di una somma al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.
1. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione/comunicazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

3. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

2. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2009, che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31.12.2009, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 mediante il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie.
3. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse dovute a tutto il 31/12/2009.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere in

allegato il modello di denuncia, con l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.

4. Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa sui rifiuti solidi urbani

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 100% della tassa/imposta o maggiore tassa/imposta dovuta, al 20% della sanzione intera o ridotta irrogata con esclusione degli interessi
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

5. Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa sui rifiuti solidi urbani

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili e la tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, del 20% delle sanzioni amministrative e con esclusione degli interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento,

apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30 settembre 2010;
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

6. Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il seguente termine perentorio:
 - a) 250% del dovuto entro la data di presentazione dell'istanza ;
 - b) 25% entro il 31/05/2009 ;
 - c) 25% entro il 31/07/2009 ;
 - d) 25% entro il 30/09/2009;

Il mancato rispetto anche di una sola scadenza determina la decadenza dal beneficio e il recupero dell'intero debito fiscale mediante procedura di accertamento , liquidazione o recupero coattivo.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, per i quali il concessionario ha sostenuto le spese per le procedure esecutive, è da effettuarsi presso il concessionario della riscossione il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei casi non disciplinati dal comma precedente è da effettuarsi mediante l'utilizzo dell'apposito bollettino violazioni di c/c postale n..... intestato a Comune di Santa Maria la Carità – servizio tesoreria ICI VIOLAZIONI e c/c postale n. intestato a Comune di Santa Maria la Carità – servizio tesoreria TARSU VIOLAZIONI -

Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a spese del destinatario e in mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

7. Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento, ovvero quella per il recupero coatto.

In caso di rigetto per insufficiente versamento le somme versate verranno acquisite dall'ente in conto degli importi dovuti, senza alcun diritto al rimborso.

Qualora, a seguito delle attività di controllo delle istanze, la documentazione dovesse risultare incompleta o poco chiara, l'ufficio può richiedere ad integrazione, ulteriori atti che il contribuente dovrà trasmettere entro 15 gg dal ricevimento della richiesta. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione agevolata, senza che sia intervenuta ulteriore richiesta di dati da parte dell'ente, l'istanza si intende accolta.

8 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2010 ed è pubblicato all'Albo Pretorio.

L'ufficio adotta tutti gli atti al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento;